



*Scuola Primaria Paritaria - Scuola dell'Infanzia Paritaria*

## **Casa Sacro Cuore**

Bogno di Besozzo (VA)

Telefono 0332-770293

Fax 0332-774213

E-mail: scuola@casasacrocuore.eu

**Prot. A1/269/20/bc**

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**Approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto  
nella seduta del 17 febbraio 2020, Verbale n.3**

### **PREMESSA**

La Costituzione italiana, art. 30 e il Codice Civile, art.li 147,155,317 bis, attribuisce ai genitori degli alunni, "in primis", il dovere di educare i figli.

La mancata collaborazione dei genitori e il mancato rispetto del patto educativo potrà comprovare una "culpa in vigilando", come prevede l'art. 2048 del C.C.

"Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e quindi sono dirette, soprattutto, a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l'istituzione scolastica è chiamata in primo luogo a prevenire e non semplicemente a punire. Devono essere temporanee; ispirate a criteri di gradualità e proporzionalità".

Poiché il provvedimento disciplinare è un'azione di natura amministrativa, vanno rispettati i principi di imparzialità e trasparenza assicurando: a) "il diritto di difesa degli studenti"; b) la snellezza e la rapidità del procedimento; c) la chiarezza della/e motivazione/i.

### **A) PRINCIPI**

**Art. 1)** Il presente regolamento, in coerenza al Piano Triennale dell'Offerta Formativa si prefigge di individuare, in osservanza del D.P.R. 08/03/1999 n. 275: A) I principi; B) Le mancanze disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti; C) Il procedimento; D) Ricorsi e Consiglio di garanzia.

**Art. 2)** La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza contraddittorio.

**Art. 3)** Le infrazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

**Art. 4)** Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Devono tenere conto della situazione personale dell'alunno e tendere a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità e dell'adesione alle regole di convivenza.

## B) MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI – ORGANI COMPETENTI

### Art. 5) Mancanze disciplinari lievi:

§	Mancanza disciplinare	Progressione delle sanzioni	Organo competente
a)	Presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo alle lezioni	1) Richiamo verbale in classe 2) Nota sul diario 3) Nota sul registro di classe 4) Convocazione dei genitori	1) Insegnante di classe 2) Insegnante di classe 3) Insegnante di classe 4) Coordinatore
b)	Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico	1) Richiamo verbale in classe 2) Nota sul diario 3) Nota sul registro di classe 4) Convocazione dei genitori	1) Insegnante di classe 2) Insegnante di classe 3) Insegnante di classe 4) Coordinatore
c)	Spostarsi nell'aula e nell'edificio senza motivo o autorizzazione	1) Richiamo verbale in classe 2) Nota sul diario 3) Nota sul registro di classe 4) Convocazione dei genitori	1) Insegnante di classe 2) Insegnante di classe 3) Insegnante di classe 4) Coordinatore
d)	Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati o non portarli a termine per scarso impegno e/o disattenzione	1) Richiamo verbale in classe 2) Nota sul diario 3) Nota sul registro di classe 4) Convocazione dei genitori	1) Insegnante di classe 2) Insegnante di classe 3) Insegnante di classe 4) Coordinatore
e)	Non fare, ripetutamente, i compiti assegnati per casa	1) Richiamo verbale in classe 2) Nota sul diario 3) Nota sul registro di classe 4) Convocazione dei genitori	1) Insegnante di classe 2) Insegnante di classe 3) Insegnante di classe 4) Coordinatore
f)	Giocare e/o chiacchierare disturbando lo svolgimento della lezione. Assumere atteggiamenti inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio o all'esterno.	1) Richiamo verbale in classe 2) Nota sul diario 3) Nota sul registro di classe 4) Convocazione dei genitori	1) Insegnante di classe 2) Insegnante di classe 3) Insegnante di classe 4) Coordinatore

### Art. 6) Mancanze disciplinari gravi

§	Mancanza disciplinare	Progressione delle sanzioni	Organo competente
a)	Portare e utilizzare il cellulare, durante le lezioni, l'intervallo, la mensa, dopo scuola, uscite didattiche senza l'autorizzazione del docente o del Coordinatore Didattico	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe  3) Coordinatore
b)	Assumere, verso i compagni, comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi.	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe

		diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	3) Coordinatore
c)	Mancare di rispetto con parole, gesti e/o azioni nei confronti degli insegnanti, educatori, coordinatore, al personale non docente e ai compagni.	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe  3) Coordinatore
d)	Utilizzare impropriamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici recando danni al patrimonio della scuola.	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe  3) Coordinatore
e)	Portare a scuola oggetti e materiali inusuali che possano costituire strumento di disturbo e/o danno a case e persone.	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe  3) Coordinatore
f)	Non osservare le prescrizioni degli insegnanti e degli educatori	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe  3) Coordinatore
g)	Danneggiare intenzionalmente i locali, gli arredi o gli oggetti personali; non rispettare il cibo durante la mensa.	1) Richiamo scritto sul diario 2) Nota sul registro di classe e comunicazione per iscritto, sul diario, ai genitori che controfirmano per presa visione. 3) Convocazione dei genitori.	1) Insegnante o educatore 2) Insegnante di classe  3) Coordinatore

### Art.7) Mancanze disciplinari gravissime

§	Mancanza disciplinare	Provvedimento disciplinare	Organo competente
a)	Insultare, umiliare e compiere atti di violenza fisica sui compagni. Costituisce una aggravante se i comportamenti sono rivolti a compagni diversamente abili o se le offese si configurano come razziste.	Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto e comunque non superiori ai 15 giorni.	Consiglio di interclasse alla presenza di tutte le sue componenti (vedi art.8).

b)	Sottrarre beni e materiali a danno di compagni, del personale docente e non docente, della Scuola.	Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto e comunque non superiori ai 15 giorni.	Consiglio di interclasse alla presenza di tutte le sue componenti.
c)	Inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia delle proprie e dell'altrui sicurezza (correre all'interno della scuola, manomettere gli estintori, premere pulsanti di emergenza etc.).	Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto e comunque non superiori ai 15 giorni.	Consiglio di interclasse alla presenza di tutte le sue componenti.
d)	Compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della Scuola.	Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto e comunque non superiori ai 15 giorni.	Consiglio di interclasse alla presenza di tutte le sue componenti.
e)	Reiterare una o più mancanze disciplinari	Esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale.	Consiglio di Istituto sentito il parere del Consiglio di Disciplina.

**Art. 8)** Il provvedimento disciplinare previsto dall'art. 7, § a, b, c, d, viene deliberato dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, non è ammessa l'astensione salvo nel caso in cui uno dei membri sia anche il genitore dell'alunno oggetto del procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 9)** Il provvedimento disciplinare previsto dall'art. 7 § e, viene deliberato dal Consiglio di Istituto all'unanimità dei presenti, sentito il parere del Consiglio di Disciplina. Qualora un componente del Consiglio di Istituto fosse il genitore dell'alunno oggetto del provvedimento non potrà prendere parte alla riunione.

### **C) PROCEDIMENTI**

**Art. 10)** La sanzione disciplinare è efficace nel momento in cui viene somministrata tempestivamente, in modo tale che l'alunno recepisca "il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

**Art. 11)** Le mancanze disciplinari lievi e gravi previste dagli art. 5 -6 dovranno essere comunicate dall'insegnante ai genitori dell'alunno tramite il diario. Qualora si ritenesse necessario convocare i genitori il Coordinatore procederà ad attivare la comunicazione attraverso telefono e/o posta elettronica.

**Art. 12)** Le mancanze disciplinari gravissime dovranno essere comunicate ai genitori dell'alunno prima dell'avvio del procedimento attraverso posta elettronica. Nella comunicazione dovranno essere specificate gli addebiti e la data di convocazione del contraddittorio.

**Art. 13)** La contestazione degli addebiti dovrà basarsi su “circostanze precise documentali, testimoniali e fattuali” e l’alunno avrà il diritto ad un contraddittorio, che verrà verbalizzato, alla presenza del Consiglio di Classe e dei genitori.

**Art. 14)** Qualora nella mancanza disciplinare fossero interessati altri alunni, in qualità di parti lese, il Coordinatore dovrà avvisare i genitori degli interessati dell’apertura del procedimento.

**Art. 15)** Alla conclusione dell’audizione il Consiglio di Classe potrà procedere, con decisione a maggioranza (non è ammessa l’astensione, o con l’archiviazione del procedimento per insussistenza della/e mancanza/e o con la trasmissione degli atti al Consiglio di Interclasse.

**Art. 16)** Il Consiglio di Interclasse dovrà essere convocato entro cinque giorni dalla conclusione del contraddittorio e dopo aver preso visione del relativo verbale delibererà la sanzione specificando dettagliatamente la/e motivazione/i del provvedimento. Il Coordinatore avviserà i genitori dell’alunno, per iscritto, dell’entità della sanzione, la/le motivazione/i, la decorrenza e la durata del provvedimento e l’organo presso cui presentare ricorso.

**Art. 17)** Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico di riferimento.

#### **D) RICORSI E CONSIGLIO DI GARANZIA**

**Art. 18)** I genitori degli alunni potranno ricorrere, avverso la sanzione disciplinare, entro 5 giorni dalla notifica, al **Consiglio di garanzia** che è composta da:

1. Coordinatore Didattico che presiederà il Consiglio;
2. Un rappresentante dei docenti facente parte del Consiglio d’Istituto;
3. Un rappresentante dei genitori facente parte del Consiglio d’Istituto;
4. Un rappresentante della Congregazione;
5. Dal docente prevalente della classe di cui fa parte l’alunno sanzionato;
6. Dal rappresentante dei genitori della classe di cui fa parte l’alunno sanzionato.

**Art. 19)** Il Consiglio di garanzia dovrà deliberare entro sette giorni dalla presentazione del ricorso.

**Art. 20)** Le delibere del Consiglio di garanzia saranno prese a maggioranza. Non è prevista l’astensione ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

**Art. 21)** Qualora un componente del Consiglio di Garanzia fosse il genitore dell’alunno sanzionato, il Coordinatore dovrà nominare un sostituto facente parte della stessa componente.

**Art. 22)** Il Consiglio di Garanzia scadrà col decadere del Consiglio di Istituto.